

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Giudice di Pace di Parma

N° 1043/19 Sent.  
N° 354/19 R.G. B  
N° 1126/19 Rep.  
N° 1145/19 Cron.  
Geri: Gai. Me

Dott.ssa \_\_\_\_\_  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 354/19 R.G.

promossa da

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ presso la persona e lo studio degli \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, che lo rappresentano e difendono giusta delega in  
atti,

- attore -

contro

\_\_\_\_\_ in persona del  
procuratore, rappresentata e difesa dall' \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ atti, ed elettivamente domiciliata \_\_\_\_\_

- convenuto -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE

Rassegna le conclusioni come da note conclusive

PARTE CONVENUTA

Rassegna le conclusioni come da note conclusive

\*\*\*

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato \_\_\_\_\_ evocava in  
giudizio, avanti l'intestato Ufficio del Giudice di Pace di Parma, la società

Oggetto: Separazione  
Gai. Me

\_\_\_\_\_ , in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, previo accertamento dei pagamenti effettuati attraverso prelievi automatici sulla propria carta di credito nel periodo marzo 2008 - febbraio 2018, della somma di € 3053,47, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Assume parte attrice che la somma indebitamente prelevata dalla società convenuta farebbe riferimento a servizi riguardanti una linea telefonica fissa rispondente al n \_\_\_\_\_ di cui mai ella ha disposto e in ordine alla quale non sussiste alcun rapporto contrattuale.

I reclami inviati a mezzo associazione di consumatori non sortivano esito alcuno, come parimenti la procedura di conciliazione paritetica n. 2018/01851 del 25.7.2018.

Chiedeva pertanto la condanna di parte convenuta ex art. 96 cpc.

Si costituiva ritualmente la società convenuta, la quale, contestando *in toto* le deduzioni e le eccezioni sollevate dall'attrice, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea "*per mancanza di corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale*", chiedeva quindi il rigetto delle domande avversarie.

Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, contermine fino alla stessa per il deposito di note difensive .

La domanda svolta da parte attrice è fondata per le ragioni che di seguito si espongono conseguentemente deve essere accolta.

### 1) Sulla improcedibilità della domanda

L'eccezione va disattesa.

L'attore afferma di avere contestato la legittimità degli addebiti sulla carta di credito a mezzo di comunicazioni tramite Confconsumatori di Parma (docc.

7 e 8) nonchè di avere promosso il tentativo di conciliazione ex art. 3<sup>o</sup> legge della delibera 182/02/Cons dell'Autorità Garante delle Comunicazioni - n. 2018/01851 del 25.7.2018 - conclusosi negativamente.

— ha così agito in via giudiziale al fine di ottenere dalla convenuta la restituzione delle somme indebitamente prelevate dalla sua carta di credito, poiché riguardanti una linea telefonica da lei mai attivata con regolare contratto.

In via preliminare va decisa l'eccezione di ~~improcedibilità~~ della domanda introduttiva per assunta diversità tra la domanda giudiziale e quella stragiudiziale promossa in sede conciliativa, ex art. 3 Regolamento di Conciliazione e della Delibera 11/17/Cons dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e successive modifiche.

Detta eccezione non può trovare accoglimento, poiché non risulta in alcun modo assolto l'onere di cui all'art. 2967 c.c., incombente a parte convenuta.

Infatti, dall'analisi dei documenti non risulta prodotta l'istanza introduttiva di avvio della procedura conciliativa, bensì unicamente il verbale di mancata conciliazione dal quale non è riscontrabile se il tentativo di conciliazione ha riguardato questioni concernenti l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di utenza telefonica.

La pretesa diversità tra l'istanza di conciliazione e la domanda giudiziale integrando una precisa eccezione avrebbe dovuto essere compiutamente dimostrata *per tabulas* da —

Nel caso di specie è stata offerta prova dell'espletamento del tentativo di conciliazione.

Dalle comunicazioni inviate alla convenuta per conto della — da Confconsumatori si evince, per contro, la piena corrispondenza del *petitum* tra la fase *ante causam* e l'odierno giudizio.

## 2) Sulla prova del credito della convenuta

Rigettata l'eccezione di rito - che in difetto di alcun conforto appare plausibilmente defatiga - l'ordinatore al merito della decisione va osservato che la società convenuta non ha dedotto fatti impeditivi, modificativi ovvero estintivi del credito azionato con la domanda introduttiva, né ha prodotto documenti atti a confutare gli esposti attorei, con l'effetto che, anche a fronte della produzione documentale di parte attrice, la domanda deve essere accolta.

La causa può essere decisa sol che si tenga conto che gli addebiti non risultano suffragati da alcun contratto intercorso tra le parti.

La compagnia telefonica non ha, anche in questo caso, minimamente assolto all'onere probatorio alla stessa incombente.

Nessun contratto è stato versato in atti dalla convenuta.

Le plurime allegazioni svolte da \_\_\_\_\_ nei rispettivi atti difensivi si risolvono, conseguentemente, in mere enunciazioni di parte, prive di alcun pregio ai fini perseguiti, ovvero inidonee a giustificare gli addebiti operati sulla carta di credito dell'attrice e dalla medesima documentalmente dimostrati, che vanno *ipso facto* qualificati come indebiti.

Peraltro, dai certificati di residenza della \_\_\_\_\_, versati in atti, si desume che la stessa mai ha avuto residenza in Torino via \_\_\_\_\_, ove risulta ubicata la linea telefonica \_\_\_\_\_ associata dalla compagnia agli addebiti operati.

Circa un vecchio accordo che \_\_\_\_\_ invoca a suo beneficio, parte attrice ne ha dimostrato la diversa numerazione telefonica - \_\_\_\_\_ e la diversa ubicazione in Torino (\_\_\_\_\_).

Non vi è agli atti nulla che dimostri la riferibilità dell'utenza telefonica in questione a parte attrice.

Per i motivi spiegati la richiesta di restituzione delle somme prelevate *sine*

titolo da \_\_\_\_\_ svolta a danno della società convenuta appare legittima e fondata, mancando agli atti di causa un valido contratto di telefonia avente ad oggetto la linea telefonica in questione :

### 3) Sulla domanda ex art. 96 cpc

L'odierna causa avrebbe potuto essere evitata considerato che il difetto di valido contratto con riguardo all'utenza \_\_\_\_\_ come espressamente riportata nelle fatture emesse a carico dell'attrice, avrebbe dovuto suggerire una particolare cautela e non già una pervicace resistenza.

La convenuta va condannata a corrispondere a parte attrice una somma, equitativamente determinata, di euro 1000,00, pari ad un terzo circa di quella oggetto di causa, ai sensi dell'art. 96, c.3. c.p.c..

I presupposti per l'applicazione della norma succitata, a prescindere dal formale rinvio all'art. 91 c.p.c. che vi si legge, sono costituiti dalla soccombenza nel giudizio e dall'aver resistito con mala fede o colpa grave, presupposti che si sono entrambi realizzati nel caso di specie.

Con riguardo al secondo di essi è opportuno evidenziare che la circostanza che la convenuta abbia resistito nel presente giudizio nonostante la consapevole mancanza della prova documentale del titolo e, per di più, con argomentazioni giuridiche piuttosto fragili (eccezione di improcedibilità \_\_\_\_\_ nei giudizi in cui è parte convenuta avanti questo giudice) sono, ad avviso di questo giudice, indicative della sua tendenza ad assumere iniziative giudiziali avventate.

### 4) Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attore nella misura di cui al dispositivo \_\_\_\_\_

P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Parma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- rigetta l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità spiegata dalla società convenuta, \_\_\_\_\_,
- accoglie la domanda spiegata da \_\_\_\_\_ per l'effetto condanna la società \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di € 3053,47 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
- condanna la società convenuta ex art. 96 comma 3 cpc al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 1000,00
- condanna, altresì, la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1235,00 di cui € 135,00 per esborsi ed € 1100,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge

Parma li 6.10.19

Il Giudice di Pace

Dott.ssa \_\_\_\_\_



IL CANCELLIERE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.